




REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.FALCONE"

Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Tel. 095/7512713 – 095/7512232
Codice Fiscale: 81005200878
Codice Meccanografico: CTIC8AM007
e-mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it
www.ic.falconelapunta.edu.it



I.C.S. "G. FALCONE" S.G. LA PUNTA
Prot. 0000854 del 13/02/2020
B-19 (Uscita)

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N.147

DEL 13 - 02 - 2020

A TUTTO
IL PERSONALE DELLA SCUOLA
A TUTTI I GENITORI
AL SITO DELLA SCUOLA
AL D.S.G.A.
LL.SEDI

OGGETTO: REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI.

Si trasmette per opportuna conoscenza alle SS. LL., in allegato alla presente, il regolamento di **vigilanza alunni con delibera n.4 del Consiglio d'Istituto del 16/12/2019.**

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Concetta Matassa)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ISTITUTO COMPrensIVO "GIOVANNI FALCONE"
DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° del 16/12/2019

VISTO DLgs 165/2001;

VISTO Testo unico- Dlgs 297/94, art. 10;

VISTO DPR n. 275/99 artt. 3,4,8;

VISTO CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09 - ART. 29 COMMA 5; ;

VISTA Legge n.312 dell'11/07/80

VISTE Le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori del Codice Civile: art. 2047; art 2048;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento per la vigilanza degli alunni;

ACQUISITA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 16/12/2019 è adottato il presente Regolamento che stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso e di esodo ai e dai Plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone" di San Giovanni La Punta e alla vigilanza sugli alunni, norme a cui il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori devono attenersi.

PREMESSA

Tali nuove disposizioni generali organizzative sulla vigilanza degli alunni hanno applicazione nei plessi della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell' dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone" di San Giovanni La Punta dall'a.s. 2019-20. Il Regolamento Vigilanza Alunni integra quanto disposto nel Regolamento di Istituto e nelle Disposizioni in materia di Sicurezza.

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza ed applicazione del suddetto Regolamento ed a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione del Regolamento Vigilanza Alunni deve essere data da parte del personale:

- agli alunni nel corso delle lezioni nei primi giorni di avvio dell'anno scolastico a cura del coordinatore dell'insegnante prevalente della classe
- I Fiduciari di Plesso cureranno la sintesi esplicativa del Regolamento Vigilanza Alunni durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.
- E' altresì prevista la pubblicizzazione all'albo pretorio online dell'istituzione scolastica e.

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero:

- al **personale docente** il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il **docente deve scegliere di adempiere sempre al dovere di vigilanza**. Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti, ricordando che:
 - o il docente è responsabile dei minori affidatigli, anche quando essi escono dall'aula per semplici bisogni fisiologici od altro; in codeste circostanze il docente, pur non cessando la sua responsabilità, chiederà la collaborazione del personale Ata;
 - o la responsabilità del docente cessa al subentrare di altre figure giuridiche adulte (collega, genitore, figura adulta delegata) sulle quali ricadrà la responsabilità civile e penale inerente la Tutela e la Sicurezza del minore;
- al **personale Ata spetta** il servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche (come da CCNL di comparto), durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assegna anche il servizio di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete:
 - o la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti ;
 - o la sorveglianza dei cortili scolastici per segnalare al DSGA eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti;
 - o la sorveglianza degli alunni durante l'entrata, l'uscita e gli spostamenti da un locale all'altro del plesso;
 - o l'apertura dei cancelli agli orari previsti;
 - o la chiusura dei cancelli e delle porte 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni;

- o l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in classe la seconda ora;
- o la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

- al **Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001) l'obbligo:
 - Di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - di predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in entrata e in uscita dalla scuola;
 - di attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a.
- al **DSGA**:
 - di organizzare il servizio dei collaboratori scolastici e fare osservare quanto predisposto.

Art. 1 - Entrata degli alunni

- a. La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico;
- b. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei non autorizzati e agli animali (tranne se non previsto dalle attività del PTOF);
- c. Nessun alunno deve entrare nella scuola prima dell'ora stabilita, tranne in caso di avverse condizioni meteorologiche che impediscano l'attesa all'esterno;
- d. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico secondo gli orari definiti per ciascun plesso, portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- e. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.
- f. Il collaboratore scolastico di turno vigila in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola;
- g. **Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli alunni, come da CCNL di comparto.** La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dalla firma sull'apposito registro. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente in segreteria e nel plesso di appartenenza con fonogramma in modo da organizzarne la momentanea sostituzione.
- h. Al fine di garantire una vigilanza più efficace, i docenti non possono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie. **Non potranno essere inviati gli alunni a produrre fotocopie. La riproduzione di copie a scopo didattico dovrà avvenire in orario extracurricolare per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado, durante la programmazione settimanale per i docenti di scuola primaria.**
- i. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti ad avvisare le fiduciarie di plesso o gli altri docenti in servizio per affidare loro parte degli alunni;
- j. Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe alla seconda ora; ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora sul registro di classe e personale. Ogni quattro ritardi sarà aggiunta un'ora di assenza all'alunno. Il genitore o delegato deve firmare l'apposito registro dal collaboratore scolastico; in assenza del genitore, di un delegato o dell'autorizzazione ad entrare -uscire da solo, tale ritardo deve essere comunicato alla famiglia mediante diario o libretto delle assenze.

Art. 2 - Vigilanza degli alunni in situazioni di criticità.

- a. In caso di sciopero o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica, saranno trattenuti a scuola tutti i minori non prelevati dai familiari o dai loro delegati. La vigilanza è affidata agli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici presenti a scuola;
- a. Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la competenza a chiudere le scuole del primo ciclo di istruzione "in casi gravi ed urgenti" è del Sindaco che, in piena autonomia organizzativa e decisionale, può disporre la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche. In tal caso, il Dirigente scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la chiusura della scuola facendo uso dei mezzi tecnologici più veloci: sito della scuola e whatsapp;

- b. In caso di sospensione improvvisa delle attività didattiche, i docenti o i collaboratori in servizio dovranno evitare in modo assoluto che gli alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro da soli senza permesso , bensì si garantirà la semplice custodia degli alunni in attesa dei genitori o delegati;

Art. 3 - Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

- a. **Durante le attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente o i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale;**
- b. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-

curriculare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dagli organi collegiali;

- c. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:
- gli studenti tengano un comportamento consono;
 - i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciati in ordine e puliti;
 - le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
 - non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;
- d. I docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta o due (un maschio- una femmina) - per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza non sia prolungata;
- e. **E' vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni fuori dall'aula, ma ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari;**
- f. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.) e al RLS;
- g. **È vietato a tutto il personale e agli alunni portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico in modo particolare se potenzialmente pericolosi, I docenti, una dovranno valutarne la pericolosità e segnalarne subito la presenza al Dirigente scolastico;**
- h. È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico in servizio per la momentanea sorveglianza sugli alunni;
- i. **I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula e alla momentanea sorveglianza della scolaresca qualora l'insegnante dovesse allontanarsi dall'aula per motivi urgenti (vigilanza di un alunno particolarmente vivace) o in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente;**
- j. I docenti non devono servirsi assolutamente degli alunni e del personale Ata per richieste personali;
- k. I docenti non possono, per nessuna ragione, abbandonare il plesso scolastico durante le ore di servizio, tranne dietro richiesta di permesso previsti dal CCNL per sopraggiunti, gravi e comprovati motivi;

Art. 4 - Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti delle classi.

- a. È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: **lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.**
- b. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza;
- c. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, qualora l'alunno affidato lo consenta la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.
- d. **In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni .**

Art. 5 - La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

- a. Durante gli intervalli delle lezioni, che è di 15 minuti per la scuola secondaria di I grado e di durata flessibile per tutti gli altri gradi di scuola, le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nel luogo in cui la pausa viene svolta. In particolare i docenti sono tenuti a:
- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non urli, non corra, non metta in pericolo se stesso e gli altri.;

- I docenti della scuola secondaria di I grado dovranno operare il cambio dell'ora durante la pausa in modo puntuale.
- I docenti dovranno far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose come corse e giochi di movimento smodati;
- regolare un accesso ordinato e celere all'inizio e alla fine della pausa;
- all'inizio e alla fine della pausa, radunare velocemente ognuno i propri studenti e accompagnarli durante il tragitto.

- b. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule accompagnati dai docenti;
- c. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.
- d. Il collaboratore scolastico di turno assisterà gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorveglierà l'atrio e i bagni;

Art. 6 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

- a. Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario;
- b. Gli spostamenti dall'aula dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
- c. I docenti sono tenuti a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- d. Spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.
- e. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art. 7 - La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari.

- a. La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività.
- b. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e aspetteranno il docente nell'atrio, sorvegliati dal personale ATA;
- c. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.
- d. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, progetti linguistici) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
- e. I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola-famiglia, ma qualora fossero costretti a farlo dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico. LA SCUOLA, IN QUESTO CASO, NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA, MA CHIEDERÀ RISARCIMENTO PER EVENTUALI DANNI.

Art. 8 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

- a. Il Dirigente Scolastico, sentiti i consigli di intersezione/interclasse/classe, individuerà i docenti accompagnatori e provvederà ad assegnarli nel rapporto di 1 a 15 salvo eventuali casi particolari che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori al fine di garantire una più efficace vigilanza sugli alunni;
- b. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato anche il docente di sostegno o un altro docente nel rapporto di 1 a 2.
- c. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori;
- d. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.
- e. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento;
- f. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 9 - La vigilanza degli alunni con disabilità.

- a. La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

- b. Il docente di classe, o il docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di gravi handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.
- c. **Il collaboratore scolastico ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza dei portatori di gravi handicap.**

Art. 10 - Vigilanza degli alunni all' uscita da scuola.

- a. Per facilitare le operazioni di uscita i fiduciari di tutti gli ordini di scuola presenti nel plesso concorderanno e faranno pervenire al D.S. il PIANO SETTIMANALE DI USCITA CLASSI.
- b. I collaboratori scolastici in servizio NEL SECONDO TURNO vigilano gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale e li accompagnano ordinatamente al mezzo;
- c. L'uscita degli alunni avviene per classi, con la vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico di turno;
- d. gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita, allo scuolabus, al cancello posizionandosi davanti alla scolare e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- e. All'uscita da scuola gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori /affidatari o loro delegati;
- f. Se un genitore ha la necessità di far uscire l'alunno prima del termine delle lezioni, dovrà venire di persona o mandare un adulto maggiorenne delegato in forma scritta;
- g. I genitori impossibilitati a ritirare i figli delegheranno, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenti ed allegheranno copia dei documenti che consegneranno al fiduciario di plesso per la scuola dell'Infanzia e Primaria o al coordinatore di classe per la scuola secondaria di primo grado O DARANNO IL PERMESSO AI LORO FIGLI DI TORNARE A CASA AUTONOMAMENTE;
- h. I genitori che desiderano autorizzare i propri figli minori a tornare a casa da soli a piedi al termine dell'orario scolastico dovranno farlo in forma scritta, mediante apposito modulo, nel quale forniranno le loro motivazioni, adeguatamente sostenute dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, e solleveranno l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma e al di fuori dell'area di pertinenza della scuola;
- i. **I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.**
- j. I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti al cancello, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato all'interno del cortile.
- k. In assenza del genitore all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni, dopo 5 minuti di attesa, affida l'alunno al collaboratore scolastico e provvede a contattare la famiglia;
- se il genitore non è rintracciabile, occorre avvisare la Polizia Municipale (o Carabinieri) che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna l'alunno, perché venga trasportato presso la casa dei genitori;
- l. Il collaboratore vigila sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore/ affidatario in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo;

Art. 11.

Non è permesso sostare nell'edificio scolastico o nel cortile antistante al di fuori degli orari definiti per ogni Plesso.

Non è permesso ai sigg. Genitori di scuola dell'infanzia e di scuola primaria colloquiare sui propri figli con il docente durante il loro orario di servizio. I genitori degli alunni di scuola secondaria di I grado potranno per questo motivo usufruire delle ore di ricevimento.

Inoltre, non è consentito ai sigg. Genitori, se non per motivazioni di salute dei propri figli, entrare in classe durante lo svolgimento delle lezioni. I collaboratori scolastici opereranno per il rispetto di tale regola.

Art. 12.

Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica, rientrano nell'edificio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane.

Art. 13.

Non è consentito l'accesso all'edificio scolastico o al cortile antistante con animali domestici.